
Il Direttore

Roma, 10/12/2020

Prot. N. 780/2020

SPETT.LI

Soggetti **BENEFICIARI**

Soggetti **ATTUATORI**

A mezzo sito web

**AGGIORNAMENTO DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE MISURE
ADOTTATE DALLE AUTORITA' COMPETENTI PER IL CONTENIMENTO DEL
CORONAVIRUS.**

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.P.C.M del 03/12/2020 (art. 1 comma 10, lett. s), le quali prevedono che nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 *“i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”*.

Si precisa che fino alla giornata del 15 gennaio 2021, salvo diverse disposizioni nazionali e/o regionali, sono consentiti in presenza i soli corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08), oltre a quelli espressamente previsti dal D.P.C.M. del 03/12/2020.

Inoltre, è altresì consentita la formazione in modalità *“training on the job”*, con la precisazione che è ammessa solo se già prevista in fase di presentazione.

Si esortano i soggetti attuatori e beneficiari a favorire il più possibile la trasformazione dei corsi da “aula frontale” ad “aula virtuale” (per le modalità attuative dell'aula virtuale si rimanda a quanto previsto dalla specifica tecnica allegata al comunicato 353/2020, disponibile sul sito Fonder).

Per le attività formative che non potranno essere erogate in modalità *“aula virtuale”* è obbligatoria la ripianificazione del calendario, affinché possano tenersi *“in presenza”* successivamente al termine di efficacia del provvedimento governativo.

Il mancato assolvimento di tale onere comporterà la decurtazione delle ore di lezione calendarizzate entro il periodo interessato dal divieto, con le eventuali ripercussioni in termini di finanziamento dei progetti e dei Piani/Voucher.

Le attività formative svolte in presenza, sopra menzionate, potranno essere effettuate a condizione che siano rispettate le misure di cui al *“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”* pubblicato dall'INAIL e le ulteriori prescrizioni previste nel D.P.C.M. del 03/12/2020.

Per gestire lo slittamento delle tempistiche di attuazione Fonder ha previsto una proroga dei termini di *“chiusura”* gestione dei Piani e dei Voucher di **43 giorni solari** rispetto a quella prevista oggi per ciascun Piano o Voucher, salvo ulteriori ed analoghi provvedimenti emanati dalle autorità.

Analogamente il termine massimo di avvio Piano Formativo e Voucher viene prorogato di 43 giorni solari.

Il Direttore

Roma, 10/12/2020

Prot. N. 780/2020

Lo slittamento dei termini sarà automaticamente applicato da FondER, sia sulla data massima di avvio, che di conclusione. In particolare:

- per i Piani/Voucher già avviati viene applicata la proroga alla “chiusura gestione”;
- per i Piani/Voucher la cui ultima data possibile di “avvio” è prevista entro il 15 gennaio, viene applicata una proroga di 43 giorni alla data di “avvio”;
- per i Voucher a cui è stata applicata la proroga alla data di “avvio” è, altresì, applicata la proroga alla data ultima di “conclusione” per allineare la modifica effettuata ai termini previsti dall’Avviso 1/2020.

Il Direttore

Ing. Nicola Galotta
